

...per chi lavora di turno nella giornata festiva infrasettimanale

Nel caso in cui la prestazione di lavoro cada in una giornata festiva infrasettimanale, l'indennità di turno regolata all'articolo 22 del contratto 14 settembre 2000 (ora articolo 23 del contratto 21 maggio 2108) compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro. Il trattamento economico più favorevole, configura il diritto ad astenersi al lavoro nelle giornate festive infrasettimanali, come diritto disponibile. In questo modo torna a esprimersi la **Corte di cassazione civile, con la sentenza n. 21412/2019**, in relazione a una vicenda che ha coinvolto il corpo della Polizia municipale di un ente locale.

La vicenda

La Corte d'Appello aveva accolto le doglianze dei ricorrenti agenti o istruttori di Polizia municipale, condannando il Comune al pagamento del compenso aggiuntivo previsto dall'articolo 24, comma 2, del contratto 14 settembre 2000 (compenso per lavoro straordinario), rivendicato dai lavoratori per l'attività prestata nelle giornate di festività infrasettimanali, in cumulo con l'indennità di turno già percepita. La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassando la sentenza di secondo grado e decidendo nel merito di rigettare la domanda introduttiva di giudizio.

La decisione

Per quanto frequenti si siano mostrate nel tempo le rimostranze dei lavoratori turnisti in relazione al trattamento delle festività infrasettimanali all'interno del turno di lavoro, l'orientamento giurisprudenziale sembra ormai consolidato e allineato.

L'elemento discernente è la prestazione lavorativa resa al di là dell'orario di lavoro ordinario, ossia l'ipotesi di eccedenza rispetto al normale orario di lavoro: unica condizione che legittima l'applicazione dell'articolo 24 del del contratto 14 settembre 2000. Vale a dire che solo nei casi in cui la prestazione lavorativa resa durante una festività infrasettimanale, sia eccedente il normale orario, così come la prestazione lavorativa resa nel giorno del riposo settimanale è resa oltre l'orario ordinario, allora e solo allora diventa legittima l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 24.

Queste disposizioni riconoscono il diritto a un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria in aggiunta al riposo compensativo nel caso in cui il lavoratore presti servizio nel giorno del riposo settimanale; nel caso in cui l'attività sia prestata in giorno festivo infrasettimanale dà diritto, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro festivo.

Ma questo, va ribadito, solo se la prestazione resa è oltre il normale orario di lavoro.

Per prestazione ordinaria si intende quella derivante dall'obbligazione contrattuale disciplinata dall'articolo 22 del contratto 21 maggio 2018, quando dispone che l'orario di lavoro è di 36 ore settimanali